

**REGOLAMENTO (UE) 2015/2423 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 16 dicembre 2015****che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup> prevede una liberalizzazione asimmetrica del commercio tra l'Unione e i paesi e territori dei Balcani occidentali interessati, accordando a tali paesi e territori il beneficio di un accesso eccezionale e illimitato al mercato dell'Unione in esenzione dai dazi per quasi tutti i loro prodotti fino al 31 dicembre 2015.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 non prevede la possibilità di sospendere temporaneamente la concessione di misure commerciali eccezionali in caso di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello stato di diritto da parte dei beneficiari. È opportuno introdurre tale possibilità in modo da assicurare che possano essere adottate rapidamente misure nel caso in cui in uno dei paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione si verificano violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello stato di diritto.
- (3) Viste le differenze nella portata della liberalizzazione tariffaria nel quadro dei regimi contrattuali elaborati tra l'Unione e tutti i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, nonché le preferenze accordate a norma del regolamento (CE) n. 1215/2009, è appropriato prorogare il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 31 dicembre 2020, in modo da dare ai beneficiari delle misure commerciali eccezionali e all'Unione il tempo sufficiente per allineare, se del caso, le preferenze accordate a norma del regolamento (CE) n. 1215/2009 a quelle previste nell'ambito degli accordi di stabilizzazione e di associazione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 prevede un contingente globale per le importazioni nell'Unione di vino di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) dal 2204 21 93 al 2204 21 98 e dal 2204 29 93 al 2204 29 98. Tale contingente è accessibile a tutti i paesi e territori dei Balcani occidentali al momento dell'esaurimento dei loro contingenti individuali per i vini, come previsto nei rispettivi accordi bilaterali di stabilizzazione e di associazione, con l'eccezione del Montenegro. Il protocollo sul vino concordato con il Montenegro prevede un contingente per il vino solo per i codici NC ex 2204 10 ed ex 2204 21, che essi non sono stati in grado di raggiungere. Questo impedisce di fatto al Montenegro di accedere a un contingente per i vini esente da dazi per i prodotti esclusi dal suo accordo di stabilizzazione e di associazione. Al fine di assicurare che tutti i paesi e territori dei Balcani occidentali interessati siano trattati su un piano di parità, è opportuno prevedere che anche al Montenegro sia consentito l'accesso al contingente globale per i vini per i prodotti di cui al codice NC 2204 29, senza bisogno di esaurire il suo contingente individuale.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2015.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

